

STATUTO SOCIALE DELL'ASSOCIAZIONE SENZA ROTELLE APS

Denominazione – Sede – Scopo

Art. 1 – E' costituita l'Associazione di promozione sociale

= SENZA ROTELLE Associazione di promozione sociale =

in breve

= SENZA ROTELLE APS =

Essa è retta dal presente statuto, dalle norme del Codice Civile, dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore) e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla legge 7 dicembre 2000 n. 383 e dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, in quanto applicabili.

Art. 2 – Essa ha sede legale nel Comune di Avellino alla via Baccanico n. 52.

L'assemblea dei soci, con propria delibera, ha la facoltà di istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate, nonché aderire ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei suoi scopi sociali.

Art. 3 – L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, della promozione di una forma di turismo a basso impatto ambientale in tutta la provincia di Avellino per valorizzare gli aspetti naturalistici, storici e culturali del territorio attraverso forme di attività sportive e ricreative e rispetto dell'ambiente.

Le iniziative dell'Associazione sono svolte come:

- mezzo di mobilità alternativa ed ecologica;
- mezzo di socializzazione;
- mezzo attività motorie per un benessere fisico delle persone.

Nel raggiungimento di tali scopi l'Associazione si propone

1. di organizzare in proprio oppure attivare rapporti, sottoscrivere convenzioni e collaborare con Enti Pubblici o Privati per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero;
2. di fornire materiale informativo e attrezzature necessarie per le attività promosse;
3. di organizzare o partecipare a convegni, mostre, fiere, viaggi di studio, attività culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici, produrre strumenti audiovisivi e multimediali o quant'altro sia utile per divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità



dell'associazione;

4. elaborare e pubblicare, autonomamente o su incarico di enti pubblici ed organismi privati, studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti di percorsi a piedi o in bici e provvedimenti utili per realizzare le finalità di cui ai punti precedenti;
5. effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
6. svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il raggiungimento dello scopo sociale.
7. L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto Ministeriale.

E' data la possibilità all'associazione, in casi di particolare necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni autonome, anche ricorrendo ai propri associati.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Patrimonio – Bilancio – Esercizi sociali

Art. 4 – Il patrimonio è costituito da:

- dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori;
- dai contributi versati dai soci al fine di incrementare il fondo di dotazione nonché da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, della Regione, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il Consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota sociale minima. L'adesione

non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota associativa annuale. E' comunque facoltà degli aderenti di effettuare versamenti ulteriori.

I versamenti al fondo di dotazione, le quote sociali, i contributi, le donazioni, le liberalità e le elargizioni da chiunque pervenute sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione, può darsi luogo alla ripetizione di quanto versato.

Tali versamenti non creano altri diritti di partecipazione e segnatamente non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale; è inoltre vietata qualunque rivalutazione di quanto versato.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.



Art. 5 – L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo, redatto secondo il dettato dell'art. 13, commi 1 e 2 del D.Lgs. 117/2017, ed eventualmente il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare all'Assemblea dei soci.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

Qualora l'Associazione abbia effettuato raccolte pubbliche di fondi dovrà redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione effettuate. I rendiconti saranno riportati nel verbale del Consiglio direttivo.

Le associazioni di promozione sociale sono tenute per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui alle lettere b), c), d), e), nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all'art. 22 della Legge 383/2000.

Soci

Art. 6 – Il numero degli associati è illimitato, ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Sono soci le persone fisiche e gli Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro (per mezzo dei rappresentanti legali o di loro delegati), che condividendo le finalità dell'Associazione, si impegnino per realizzarle e versino la quota sociale annualmente stabilita dal Consiglio.

Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minorenni la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni.



Memo d'ordine

Art. 7 – Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto ed eventuali regolamenti.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati. L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 8 – Tutti i soci maggiori di età, iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, in regola con il pagamento della quota associativa, avranno diritto di voto in Assemblea; i soci avranno, inoltre, diritto a conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali; a frequentare i locali sociali, ad accedere a tutti i servizi offerti e gestiti dall'Associazione e a beneficiare di condizioni di favore per tutte le manifestazioni o i servizi promossi dall'Associazione. L'eventuale suddivisione degli aderenti in categorie diverse di soci, non implicherà nessuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Nel caso di attività svolta mediante convenzioni con enti pubblici l'Associazione assicura i propri aderenti che prestano tale attività contro gli infortuni e le malattie connessi nonché per la responsabilità civile verso terzi.

La copertura assicurativa è elemento essenziale della convenzione ed i relativi oneri sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.

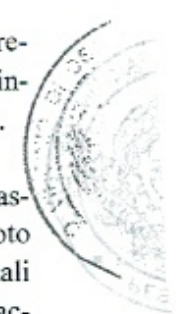
Art. 9 – I soci avranno l'obbligo di osservare le norme dello Statuto e le delibere adottate dagli organi sociali, di versare la quota associativa, di essere coerenti con gli obiettivi dell'Associazione e prestare il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali offrendo prevalentemente il proprio impegno personale, spontaneo e gratuito.

Art. 10 – La qualità di socio si perde per morte, recesso o esclusione. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

Il socio che non provveda al versamento della quota associativa entro il 31 gennaio

Leoluca
Eck
Zuccone
Apoll
Pino

Adm
Bian
M
Paul
Giovanni
M
Pino



potrà essere escluso con delibera motivata del Consiglio direttivo la quale dovrà altresì disporre in merito alla decorrenza dell'esclusione il cui termine non potrà mai essere antecedente a quello individuato al precedente comma del presente articolo. In caso di inadempimento degli altri obblighi assunti a favore dell'Associazione, inosservanza delle disposizioni contenute nello Statuto, negli eventuali regolamenti interni o nelle delibere adottate dagli organi sociali o in presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione dell'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo.

Organi sociali

Art. 11 – Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio direttivo;
- Il Collegio dei revisori dei conti, se nominato.

Assemblea dei soci

Art. 12 – L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è organo sovrano dell'Associazione stessa. I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio tutte le volte che lo ritenga opportuno e almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio e affissa nelle sedi dell'Associazione o inviata a mezzo *e-mail*, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione. L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un terzo (1/3) dei consiglieri o da almeno un decimo dei soci, a norma dell'art. 20 Codice Civile.

Art. 13 – L'Assemblea ordinaria delibera in merito a:

- L'approvazione del bilancio consuntivo ed eventuale preventivo;
- Gli indirizzi e le direttive generali della Associazione;
- La nomina dei componenti il Consiglio direttivo, del Presidente e del Vice-presidente, e l'eventuale nomina del Collegio dei Revisori dei conti;
- L'approvazione di eventuali Regolamenti che disciplinino lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- quant'altro a lei demandato per legge o per statuto sociale.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice dei soci intervenuti ed è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea straordinaria delibera in merito a:

- Le modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- Lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori.



Il presente Statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea da adottarsi a maggioranza dei voti dei comparenti presenti, costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti (3/4) degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci.

Per le delibere relative allo scioglimento dell'Associazione si veda quanto previsto all'articolo 23 del presente Statuto.

Art. 14 – Tutti i soci, maggiori di età e per i minori i rispettivi genitori, iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di intervenire alle Assemblee e di esercitare liberamente il proprio diritto di voto.

Ogni socio ha un voto ed è liberamente eleggibile a tutte le cariche associative. Ogni socio può rappresentare con delega scritta un solo altro socio. Non è ammesso il voto plurimo.

Art. 15 – Se non diversamente previsto, l'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il presidente dell'Assemblea nomina un segretario, se lo richiede il caso, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto d'intervento all'Assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Delle delibere deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

Consiglio Direttivo

Art. 16 – L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un numero minimo di 3 (tre) a un numero massimo di 7 (sette) membri, eletti tra i soci dell'Assemblea per la durata di tre anni e rieleggibili.

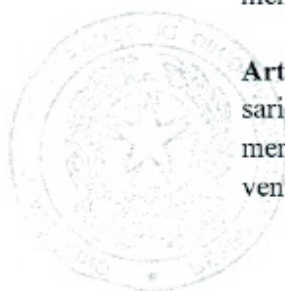
Il Consigliere, che non interviene a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto e sarà sostituito con le modalità sopra indicate.

In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Art. 17 – Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente anche con funzioni di Segretario ed un Tesoriere, ove a tali nomine non vi abbia provveduto l'Assemblea dei soci.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio per lo svolgimento del loro lavoro collegiale, fatto salvo il diritto ai rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate ed eventuali compensi, entro i limiti di legge, per lo svolgimento di particolari incarichi.

Art. 18 – Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte l'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed all'eventuale preventivo ed all'ammontare della quota sociale.



Art. 19 – Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 20 – Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla redazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea; alla nomina di dipendenti e collaboratori determinandone la retribuzione; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Il Presidente e il Vice-Presidente

Art. 21 – Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogni qualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Collegio dei Revisori

Art. 22 – Contestualmente all'elezione del Consiglio direttivo, l'Assemblea può provvedere alla nomina del Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo), scelti anche tra i non aderenti, a cui è affidato il compito di curare il controllo delle spese e sorvegliare la gestione amministrativa per poi riferire all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.

L'incarico di Revisore dei conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

Per la loro durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio direttivo.

I Revisori dei conti sorvegliano il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verificano l'osservanza della legge, dello Statuto e degli eventuali regolamenti, curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolarità e la conformità dei bilanci alle scritture contabili, danno parere sui bilanci.

A tale scopo il Collegio si riunisce almeno due volte l'anno.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Scioglimento



Art. 23 – L'Associazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile da conseguire. Il raggiungimento dello scopo o la sua impossibilità dovranno essere preventivamente accertati con deliberazione del Consiglio direttivo.

L'Assemblea dei soci delibera, con voto favorevole di tre quarti (3/4) degli aderenti, la messa in liquidazione dell'Associazione e nomina due liquidatori che sostituiscono il Consiglio direttivo e sono investiti dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione al fine di provvedere alle procedure di estinzione dell'Associazione. I liquidatori sono tenuti all'obbligo di rendiconto all'Assemblea.

E' fatto in ogni caso divieto di devolvere anche in modo indiretto a terzi il patrimonio residuo dell'Ente; in caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del registro Unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, o a fini di utilità sociale nelle more della piena operatività del detto Ufficio.

Controversie

Art. 24 – Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, al giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre arbitri amichevoli compositori, nominati dal Presidente del Tribunale di Avellino. Gli arbitri giudicheranno *ex bono et aequo*, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

Norme applicabili

Art. 25 – Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Mario Argentino

Luigi Basso

Mario Basso

Salvatore Basso

Antonio Basso

Luigi Basso

Luigi Basso

Luigi Basso



Certifico io sottoscritto dott. FABRIZIO VIRGINIO PESIRI
Notaio in Avellino, Iscritto al Ruolo dei Distretti Riuniti
di Avellino e S. Angelo dei Lombardi, che la presente copia
fotostatica su sei mezz / fogli riproduce fedelmente
l'originale esibitomi dalla parte interessata, alla quale si rilascia
per gli usi consentiti.

Avellino, 28 marzo 2023

